

Legge regionale 19 settembre 1996 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.**

**Art. 27**

1. All'articolo 27, comma 18 sexies, della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile. >>.